

Emanato con D.R. 296 del 3 luglio 2023 e aggiornato con D.R. n. 360 del 03/08/2023 e con D.R. n. 5 dell'08/01/2024

- Articolo 1 Ambito di applicazione
- Articolo 2 Contemporanea iscrizione a due corsi di studio
- Articolo 3 Requisiti di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e valutazione delle conoscenze in ingresso
- Articolo 4 Requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistrale
- Articolo 5 Immatricolazioni ai corsi di studio ad accesso programmato nazionale e locale
- Articolo 6 Procedura di immatricolazione ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
- Articolo 7 Immatricolazione con abbreviazione di carriera
- Articolo 8 Immatricolazione con titolo di studio conseguito all'estero
- Articolo 9 Riconoscimento accademico di titolo estero
- Articolo 10 Iscrizione ad anni successivi al primo
- Articolo 11 Riconoscimento attività formative anni successivi al primo
- Articolo 12 Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale
- Articolo 13 Studenti con disabilità/ invalidità/ con disturbi specifici dell'apprendimento DSA
- Articolo 14 Iscrizione ai corsi singoli
- Articolo 15 Valutazione preventiva di carriera pregressa
- Articolo 16 Piani di studio, esami di profitto ed esami extracurriculari ex. art. 6 del R.D. n. 1269/38
- Articolo 17 Prova finale per il conseguimento del titolo di studio laureandi
- Articolo 18 Passaggio ad altro corso di studio/Cambio di ordinamento/curriculum/cambio di sede (Avezzano/Teramo)
- Articolo 19 Trasferimento ad altra Università
- Articolo 20 Trasferimento da altra Ateneo
- Articolo 21 Modalità di ammissione ed iscrizione agli anni successivi al primo del Corso di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato senza previo superamento della prova di ammissione
- Articolo 22 Interruzione temporanea degli studi
- Articolo 23 Sospensione della carriera
- Articolo 24 Rinuncia agli studi
- Articolo 25 Tipologie di "status" dello studente
- Articolo 26 Decadenza corsi pre-riforma
- Articolo 27 Calendario didattico
- Articolo 28 Certificati
- Articolo 29 Utilizzo della e-mail istituzionale
- Articolo 30 Trattamento dei dati
- Articolo 31 Entrata in vigore
- Articolo 32 Norma finale





### Articolo 1 - Ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento definisce le procedure amministrative per l'immatricolazione, l'iscrizione e la gestione delle carriere degli studenti dell'Università degli Studi di Teramo, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento didattico di Ateneo e della legislazione nazionale.
- 2. Lo studente è tenuto al rispetto dei termini e delle modalità operative relative alle procedure di immatricolazione, iscrizione e gestione delle carriere resi noti annualmente nella guida amministrativa dello studente, pubblicata sul sito web di Ateneo.
- 3. Le norme del presente Regolamento si applicano a tutti i corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico attivati presso l'Università degli Studi di Teramo anche in convenzione con altri Atenei, italiani o stranieri.

### Articolo 2 - Contemporanea iscrizione a due corsi di studio

Ai sensi della legge 12 aprile 2022 n. 33 e dei decreti ministeriali n. 930 del 29 luglio 2022 (Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari) e n. 933 del 2 agosto 2022 (Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi AFAM o ad un corso AFAM e ad uno universitario), è possibile iscriversi contemporaneamente a due corsi di istruzione superiore alle condizioni di seguito specificate.

L'iscrizione contemporanea può essere effettuata presso uno stesso Ateneo o presso Atenei o Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale diversi, anche esteri, a condizione che si scelgano:



	Compatibilità Università degli Studi di Teramo				
Nr.	Tipo corso di nuova immatricolazione	Tipo corso carriera già presente in ateneo	Compatibile	Nota	
	LAUREA	LAUREA	SI	Vincoli sul nuovo corso:	
				1) non può essere della stessa classe	
1				2) non può essere carriera DOUBLE DEGREE o JOINT DEGREE	
				3) non può essere corso inter atenei	
				4) non può essere a frequenza obbligatoria, se è a frequenza obbligatoria il corso dell'altra carriera in ateneo	
		LAUREA MAGISTRALE/LAURE A MAGISTRALE A CICLO UNICO	SI	Vincoli sul nuovo corso:	
2	LAUREA MAGISTRALE/LAURE A MAGISTRALE A CICLO UNICO			1) non può essere della stessa classe	
				2) non può essere carriera DOUBLE DEGREE o JOINT DEGREE	
				3) non può essere corso inter atenei	
				4) non può essere a frequenza obbligatoria, se è a frequenza obbligatoria il corso dell'altra carriera in ateneo	
	LAUREA	LAUREA MAGISTRALE/LAURE A MAGISTRALE A CICLO UNICO	SI	Vincoli sul nuovo corso:	
				1) non può essere della stessa classe	
3				2) non può essere carriera DOUBLE DEGREE o JOINT DEGREE	
				3) non può essere corso inter atenei	
				4) non può essere a frequenza obbligatoria, se è a frequenza obbligatoria il corso dell'altra carriera in ateneo	
	LAUREA MAGISTRALE/LAURE A MAGISTRALE A CICLO UNICO	LAUREA	SI	Vincoli sul nuovo corso:	
4				1) non può essere della stessa classe	
				2) non può essere carriera DOUBLE DEGREE o JOINT DEGREE	
				3) non può essere corso inter atenei	
				4) non può essere a frequenza obbligatoria, se è a frequenza obbligatoria il corso dell'altra carriera in ateneo	



	Compatibilità Università degli Studi di Teramo				
Nr.	Tipo corso di nuova immatricolazione	Tipo corso carriera già presente in ateneo	Compatibile	Nota	
5	MASTER DI I E DI II LIVELLO	MASTER DI I E DI II LIVELLO	NO		
	LAUREA/LAUREA MAGISTRALE/LAURE	MASTER DI I E DI II LIVELLO	SI	Vincoli sul nuovo corso:	
				1) non può essere carriera DOUBLE DEGREE o JOINT DEGREE	
6	A MAGISTRALE A CICLO UNICO			2) non può essere corso interateneo	
				3) non può essere a frequenza obbligatoria, se è a frequenza obbligatoria il corso dell'altra carriera in ateneo	
		LAUREA/LAUREA MAGISTRALE/LAURE A MAGISTRALE A CICLO UNICO	SI	Vincoli sul nuovo corso:	
	MASTER DI I E DI II LIVELLO			1) non può essere carriera DOUBLE DEGREE o JOINT DEGREE	
7				2) non può essere corso interateneo	
				3) non può essere a frequenza obbligatoria, se è a frequenza obbligatoria il corso dell'altra carriera in ateneo	
8	DOTTORATI DI RICERCA	DOTTORATI DI RICERCA	NO		
		DOTTORATI DI RICERCA	SI	Vincoli sul nuovo corso:	
	LAUREA/LAUREA MAGISTRALE/LAURE A MAGISTRALE A CICLO UNICO			1) non può essere carriera DOUBLE DEGREE o JOINT DEGREE	
9				2) non può essere corso interateneo	
				3) non può essere a frequenza obbligatoria, se è a frequenza obbligatoria il corso dell'altra carriera in ateneo	
	DOTTORATI DI RICERCA	LAUREA/LAUREA MAGISTRALE/LAURE A MAGISTRALE A CICLO UNICO	SI	Vincoli sul nuovo corso:	
				1) non può essere carriera DOUBLE DEGREE o JOINT DEGREE	
10				2) non può essere corso interateneo	
				3) non può essere a frequenza obbligatoria, se è a frequenza obbligatoria il corso dell'altra carriera in ateneo	
	LAUREA/LAUREA MAGISTRALE/LAURE A MAGISTRALE A CICLO UNICO	SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	SI	Vincoli sul nuovo corso:	
11				1) non può essere carriera DOUBLE DEGREE o JOINT DEGREE	
				2) non può essere corso interateneo	



	Compatibilità Università degli Studi di Teramo				
Nr.	Tipo corso di nuova immatricolazione	Tipo corso carriera già presente in ateneo	Compatibile	Nota	
				3) non può essere a frequenza obbligatoria, se è a frequenza obbligatoria il corso dell'altra carriera in ateneo	
				4) il tipo di specializzazione è NON MEDICA	
		LAUREA/LAUREA MAGISTRALE/LAURE A MAGISTRALE A CICLO UNICO	SI	Vincoli sul nuovo corso:	
				1) non può essere carriera DOUBLE DEGREE o JOINT DEGREE	
12	SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE			2) non può essere corso interateneo	
				3) non può essere a frequenza obbligatoria, se è a frequenza obbligatoria il corso dell'altra carriera in ateneo	
				4) il tipo di specializzazione è NON MEDICA	
	MASTER DI I E DI II LIVELLO	SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	SI	Vincoli sul nuovo corso:	
				1) non può essere carriera DOUBLE DEGREE o JOINT DEGREE	
13				2) non può essere corso interateneo	
				3) non può essere a frequenza obbligatoria, se è a frequenza obbligatoria il corso dell'altra carriera in ateneo	
				4) il tipo di specializzazione è NON MEDICA	
	SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	MASTER DI I E DI II LIVELLO	SI	Vincoli sul nuovo corso:	
				1) non può essere carriera DOUBLE DEGREE o JOINT DEGREE	
14				2) non può essere corso interateneo	
				3) non può essere a frequenza obbligatoria, se è a frequenza obbligatoria il corso dell'altra carriera in ateneo	
				4) il tipo di specializzazione è NON MEDICA	
15	MASTER DI I E DI II LIVELLO	DOTTORATI DI RICERCA	SI	Vincoli sul nuovo corso:	
				1) non può essere carriera DOUBLE DEGREE o JOINT DEGREE	
				2) non può essere corso interateneo	



	Compatibilità Università degli Studi di Teramo				
Nr.	Tipo corso di nuova immatricolazione	Tipo corso carriera già presente in ateneo	Compatibile	Nota	
				3) non può essere a frequenza obbligatoria, se è a frequenza obbligatoria il corso dell'altra carriera in ateneo	
				4) il tipo di specializzazione è NON MEDICA	
				Vincoli sul nuovo corso:	
		MASTER DI I E DI II LIVELLO	SI	1) non può essere carriera DOUBLE DEGREE o JOINT DEGREE	
16	DOTTORATI DI RICERCA			2) non può essere corso interateneo	
	RICERCA			3) non può essere a frequenza obbligatoria, se è a frequenza obbligatoria il corso dell'altra carriera in ateneo	
				4) il tipo di specializzazione è NON MEDICA	
	DOTTORATI DI RICERCA	SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	SI	Vincoli sul nuovo corso:	
				1) non può essere carriera DOUBLE DEGREE o JOINT DEGREE	
17				2) non può essere corso interateneo	
				3) non può essere a frequenza obbligatoria, se è a frequenza obbligatoria il corso dell'altra carriera in ateneo	
				4) il tipo di specializzazione è NON MEDICA	
	SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	DOTTORATI DI RICERCA	SI	Vincoli sul nuovo corso:	
18				1) non può essere carriera DOUBLE DEGREE o JOINT DEGREE	
				2) non può essere corso interateneo	
				3) non può essere a frequenza obbligatoria, se è a frequenza obbligatoria il corso dell'altra carriera in ateneo	
				4) il tipo di specializzazione è NON MEDICA	
19	SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	NO		
20	LAUREA/LAUREA	CORSO DI	SI	Vincoli sul nuovo corso:	



Compatibilità Università degli Studi di Teramo				
Nr.	Tipo corso di nuova immatricolazione	Tipo corso carriera già presente in ateneo	Compatibile	Nota
	MAGISTRALE/LAURE A MAGISTRALE A CICLO UNICO	SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO		1) non può essere carriera DOUBLE DEGREE o JOINT DEGREE
	CICLO UNICO			2) non può essere corso interateneo
				3) non può essere a frequenza obbligatoria, se è a frequenza obbligatoria il corso dell'altra carriera in ateneo

Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dalla normativa nazionale e dai regolamenti di Ateneo per l'iscrizione ai diversi livelli dei corsi di studio.

Non è possibile iscriversi a due corsi che prevedono entrambi la frequenza obbligatoria, a meno che l'obbligo di frequenza non riguardi solo attività di laboratorio e di tirocinio.

Pertanto, ai fini della valutazione delle richieste di doppia iscrizione, si rinvia alle disposizioni di Ateneo che saranno adottate nel mese di settembre.

Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio. Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione.

Si rende disponibile il modulo per l'autocertificazione del possesso dei requisiti per la doppia iscrizione da allegare nell'apposita sezione "dichiarazione aggiuntive" nel profilo personale della segreteria on-line.

# Articolo 3 - Requisiti di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e valutazione delle conoscenze in ingresso

- 1. Per essere ammessi ad un corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. L'ammissione è consentita anche ai possessori di diplomi rilasciati da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale. I diplomi di maturità italiani conseguiti all'estero quadriennali sono validi ai fini dell'immatricolazione universitaria.
- 2. Gli studenti che si immatricolano a un corso di di laurea e al corso di laurea a ciclo unico ad accesso libero dovranno obbligatoriamente sostenere una prova per la verifica delle conoscenze iniziali per l'eventuale attribuzione degli OFA (obblighi formativi aggiuntivi). Le materie oggetto di verifica sono pubblicate nelle pagine web dedicate di ogni singolo corso di studio e nelle guide TOLC. Nelle stesse pagine web saranno indicate le attività poste in essere per aiutare gli studenti a recuperare gli eventuali OFA.



- 3. Le prove di verifica delle conoscenze iniziali per gli studenti interessati ad immatricolarsi ad un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico si svolgeranno tramite il TOLC CISIA, secondo il calendario pubblicato sul sito web di Ateneo sezione TOLC.
- 4. L'esito della prova, pur non condizionando l'immatricolazione, che è sempre possibile, può determinare l'attribuzione di "obblighi formativi aggiuntivi" (OFA) che lo studente dovrà assolvere secondo le modalità stabilite dai corsi di studio nell'apposito avviso di ciascun corso e comunque entro il 30 settembre.
- 5. Lo studente immatricolato a un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero che non soddisfi gli obblighi formativi aggiuntivi, entro il primo anno di corso, non può sostenere esami dell'anno accademico successivo a quello della sua immatricolazione, incorrendo nel cosiddetto "blocco amministrativo" della carriera. Per quanto riguarda i Corsi di Studio ad accesso programmato, l'attribuzione degli OFA è esplicitata nel Regolamento del Corso di Studio.

### Articolo 4 Requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistrale

- 1. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale, è necessario essere in possesso della laurea, o di un diploma universitario di durata triennale, o di un titolo di studio riconosciuto idoneo a norma di leggi speciali o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. L'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione.
- 2. Gli studenti interessati devono accedere alla pagina web di Ateneo "Come Immatricolarsi ad una laurea magistrale".
- 3. Gli studenti con un titolo di accesso non diretto devono presentare l'istanza "Richiesta di valutazione requisiti curriculari per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale" scaricabile dal sito web di ateneo nella sezione "Modulistica" e attenersi a quanto verrà deliberato dall'organo competente ed eventuale recupero dei crediti tramite iscrizione ai corsi singoli (articolo 14 comma 2).
- 4. Gli studenti interessati devono attenersi alle procedure di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione prevista nei regolamenti dei singoli corsi di studio.

# Articolo 5 - Immatricolazioni ai corsi di studio ad accesso programmato nazionale e locale

- 1. L'accesso a un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato è subordinato al superamento di un'apposita selezione, le cui modalità di svolgimento sono esplicitate dal Manifesto degli studi approvato dai competenti Organi di Ateneo.
- 2. Per i corsi di studio ad accesso programmato nazionale il numero di posti disponibili per ciascuna coorte di studenti, nonché le tempistiche e le modalità di selezione e ammissione, sono stabilite annualmente con Decreti Ministeriali e sono recepite dal bando di ammissione a ciascun corso. I bandi vengono emanati con Decreto Rettorale entro i termini indicati dai Decreti Ministeriali e sono pubblicati sul sito di Ateneo.



- 3. La partecipazione alla selezione nazionale per l'ammissione al Corso di laurea magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria è subordinata al superamento del TOLC-VET (Test OnLine CISIA per la verifica delle conoscenze minime richieste per l'accesso ai Corsi di studio in Medicina Veterinaria).
- Il TOLC-VET si svolge esclusivamente nella modalità TOLC all'Università. Le date di svolgimento del TOLC-VET, la soglia di superamento del test ai fini dell'immissione nella graduatoria nazionale di merito e le modalità di scorrimento di quest' ultima sono definite dai Decreti Ministeriali di cui al comma precedente.

Per i cittadini comunitari ed equiparati il risultato del TOLC-VET, a prescindere dall'Ateneo presso cui è stato sostenuto, è valido e spendibile, ai fini dell'immissione nella graduatoria nazionale di merito, con riferimento a tutte le sedi universitarie scelte dal candidato. I cittadini non comunitari residenti all'estero sono invece tenuti a sostenere il TOLC-VET presso la sede in cui intendono presentare istanza di inserimento nella graduatoria locale di merito.

- 4. Per i corsi di studio ad accesso programmato locale il numero di posti disponibili per ciascuna coorte di studenti e le modalità di ammissione sono disciplinati da appositi bandi di Ateneo, emanati con Decreto Rettorale e pubblicati sul sito istituzionale.
- 5. L'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso programmato nazionale e locale è subordinata al pagamento della quota di contribuzione a carico dello studente, secondo le modalità indicate dai bandi di cui ai commi 2 e 4. Il mancato pagamento della predetta quota, entro la scadenza prevista dai bandi, ha valore di rinuncia all'immatricolazione.

Agli studenti che ricoprono i posti vacanti a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali o locali dopo le scadenze ordinarie delle tasse, quali previste dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca vigente per l'anno accademico di riferimento delle procedure selettive, non sono imputate le relative sovrattasse.

# Articolo 6 - Termini e procedura di immatricolazione ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

- 1. Per immatricolarsi ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico all'Università degli Studi di Teramo occorre presentare on line, entro il **5 novembre** e con una sovrattassa, entro il **30 dicembre**, una apposita istanza e versare i relativi contributi previsti dal Regolamento contribuzione studentesca.
- 2. Gli studenti che si laureano in un corso di laurea di primo livello nelle sessioni di dicembre e marzo (II e III periodo) possono immatricolarsi ad un Corso di laurea magistrale entro il **31 marzo** e versare i relativi contributi previsti dal Regolamento contribuzione studentesca.
- 3. La procedura di immatricolazione ai corsi di laurea magistrale sarà perfezionabile solo dopo la verifica dei requisiti curriculari e l'adequatezza della personale preparazione.

#### Articolo 7 - Immatricolazione con abbreviazione di carriera

- 1. Lo studente già laureato o in possesso di altri titoli accademici e/o extrauniversitari, decaduto o rinunciatario, può immatricolarsi con abbreviazione di carriera per l'eventuale ammissione ad anni di corso successivi al primo.
- 2. L'immatricolazione con abbreviazione ad anni successivi al primo dei corsi di studio a numero programmato è subordinata alla disponibilità di posti nella coorte di riferimento e alle procedure di accesso disciplinate dai Regolamenti dei Corsi di Studio.
- 3. Lo studente all'atto dell'immatricolazione con abbreviazione, è tenuto e chiedere il riconoscimento di tutte le attività didattiche/formative sostenute in precedenti carriere



universitari, la valutazione del riconoscimento è soggetta a delibera del Consiglio di Dipartimento, che verrà caricata dalla Segreteria Studenti nell'apposita sezione "Allegati carriera" - segreteria studenti on-line.

4. Per immatricolarsi con abbreviazione occorre presentare on line, entro i termini stabiliti art. 6 comma 1, apposita istanza e versare i relativi contributi previsti dal Regolamento contribuzione studentesca.

### Articolo 8 - Immatricolazione con titolo di studio conseguito all'estero

1. **I cittadini non comunitari residenti all'estero devono** seguire le seguenti procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione:

I cittadini non comunitari residenti all'estero e richiedenti visto, con titolo di studio straniero, che intendono immatricolarsi a corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico/percorso unitario, laurea magistrale biennale, fanno domanda di preiscrizione, indicando un corso di studi, presso la rappresentanza italiana nel Paese ove risiedono.

Al fine di avviare le procedure di preiscrizione universitaria, gli studenti dovranno ad accedere al portale UNIVERSITALY (<a href="https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep">https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep</a>) per "domanda di preiscrizione" in modalità telematica. All'interno del portale UNIVERSITALY saranno presenti tutte le informazioni volte a facilitare l'accesso dei candidati ai corsi universitari ed alle relative istituzioni. Le successive fasi di pre-iscrizione saranno da perfezionarsi presso le competenti sedi Diplomatico-consolari ai fini dell'ottenimento del relativo visto. Il termine previsto per le procedure relative alle preiscrizioni ai corsi di Laurea e di Laurea magistrale, ad eccezione di quelli a numero programmato, è fissato in data 30 novembre.

Le procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione sono definite dal MUR con Circolare interministeriale disponibile sul sito web <a href="https://www.studiare-in-italia.it">www.studiare-in-italia.it</a>

Se il corso di studi prescelto è erogato in lingua italiana, lo studente dovrà sostenere la prova obbligatoria di conoscenza della lingua italiana che si tiene nel mese di settembre in data stabilita annualmente dal MUR.

L'Ateneo ha il compito di verificare la competenza linguistica per l'accesso ai corsi. L'Università gestisce una prova di conoscenza della lingua italiana, organizzata a distanza e prima della richiesta del visto, al fine di poter certificare tale conoscenza in fase di richiesta del visto per motivi di studio.

- 2. I cittadini italiani, i comunitari ovunque residenti e gli extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, di cui alla legge 189 del 30/07/2002, in possesso di un titolo straniero, accedono ai corsi di laurea o laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico senza limiti di contingente e presentano domanda direttamente all'Ateneo per i corsi senza limitazione degli accessi. Per i corsi ad accesso programmato bisogna seguire le indicazioni previste dal Bando di ammissione.
- 3. Lo studente con titolo straniero dovrà mettersi in contatto con l'International Welcome Office Area Servizi agli Studenti Via R. Balzarini, 1 64100 Teramo email: <a href="mailto:eperrotta@unite.it">eperrotta@unite.it</a> -tel. 0039 -0861266261
- 4. Ai fini dell'immatricolazione ad un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico è necessario presentare una fotocopia del titolo di scuola secondaria tradotto in italiano ovvero in inglese, legalizzato e con dichiarazione di valore in loco, tutto a cura della Rappresentanza



diplomatica italiana (Ambasciata o Consolato) del paese a cui appartiene l'ordinamento dell'Istituto che ha rilasciato il titolo o attestazione di enti ufficiali esteri o attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC. Tale titolo deve essere stato conseguito al termine di un periodo non inferiore a 12 anni di scolarità.

- 5. Ai fini dell'immatricolazione ad un corso laurea magistrale di durata biennale è necessario presentare la seguente documentazione:
- a) titolo di studio conseguito presso un'Università o titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi presso istituzioni accademiche nel livello successivo; il titolo finale deve essere corredato da Dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che lo ha rilasciato o attestazione di enti ufficiali esteri o attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC. Tale titolo deve essere stato conseguito al termine di un periodo non inferiore a 12 anni di scolarità;
- b) traduzione ufficiale in italiano del titolo di studi, legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica italiana (con postille ove previsto) ovvero può essere presentato anche in lingua inglese;
- c) certificato ufficiale dell'università straniera con gli esami superati (Transcript of Records). Il certificato può essere tradotto ufficialmente in italiano ovvero può essere presentato anche in lingua inglese;
- d) la legalizzazione non è obbligatoria se il titolo è stato ottenuto in uno dei seguenti paesi che hanno firmato accordi o convenzioni con l'Italia: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia, Estonia (Convenzione di Bruxelles 1987), Germania (Convenzione di Roma 1969), Austria (Convenzione di Vienna 1975).
- e) la Dichiarazione di valore e il certificato degli esami non sono necessari se in possesso di un Diploma Supplement rilasciato da un'istituzione che ha aderito allo <u>Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore</u>.

Laddove il corso di studi sia erogato in lingua inglese tutta la documentazione può essere presentata in lingua inglese.

- 6. La rinuncia agli studi effettuata da cittadini extra UE comporta la perdita del permesso di soggiorno e quindi l'impossibilità di iscriversi presso altre Università italiane per lo stesso anno accademico, come previsto dal successivo articolo 24 comma 5.
- 7. Le procedure di iscrizioni ai corsi di Master universitari, di Dottorato, delle Scuole di specializzazione e dei corsi propedeutici (foundation course) non seguono le scadenze previste per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale e seguono le regole stabilite dai relativi bandi di Ateneo.

#### Articolo 9 - Riconoscimento Accademico di titolo estero

- 1. La valutazione ed il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio universitari svolti all'estero e dei titoli accademici stranieri viene effettuata dagli organi accademici di Dipartimento per il tramite dell'International Welcome Office il quale procede con una valutazione preventiva e gratuita del titolo di studio per poi procedere ufficialmente con la domanda di Valutazione Titolo Estero per eventuale equivalenza totale o parziale.
- 2. La richiesta di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero ai fini del conseguimento di un titolo di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico,



rilasciato dall'Università degli Studi di Teramo, può concludersi con un riconoscimento parziale del percorso di studio svolto all'estero e l'ammissione ad un determinato anno di corso oppure con un riconoscimento totale del percorso di studio svolto all'estero e il contestuale rilascio del titolo equivalente, a seguito di regolare immatricolazione e pagamento del contributo previsto per il rilascio del diploma dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

- 3. La valutazione ed il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio universitari svolti all'estero e dei titoli accademici stranieri viene effettuata dagli organi accademici di Dipartimento per il tramite dell'International Welcome Office il quale procede con una valutazione preventiva e gratuita del titolo di studio per poi procedere ufficialmente con la domanda di Valutazione Titolo Estero per eventuale equivalenza totale o parziale. La valutazione ufficiale soggiace al pagamento di un contributo il cui importo è stabilito annualmente dal Regolamento contribuzione studentesca.
- 4. Alla domanda, redatta, in carta da bollo, rivolta al Rettore dell'Università degli Studi di Teramo ed inviata all'International Welcome Office, Referente dott.ssa Elena Perrotta Area Servizi agli Studenti Via R. Balzarini, 1 64100 Teramo email: <a href="mailto:eperrotta@unite.it">eperrotta@unite.it</a> tel. 0039 0861266261, deve essere allegata la documentazione elencata di seguito:
- a) titolo finale di scuola secondaria superiore valido per l'ammissione all'Università del Paese in cui esso è stato conseguito, in originale o in copia autentica con dichiarazione di valore e traduzione ufficiale in italiano ovvero in inglese o attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC;
- b) Diploma Supplement rilasciato da autorità competente nel Paese di riferimento o in ambito internazionale o in alternativa titolo accademico di cui si richiede il riconoscimento in originale o in copia autentica, con dichiarazione di valore;
- c) certificato in originale degli esami sostenuti per conseguire il titolo accademico straniero di cui si richiede la valutazione in originale o in copia autentica in italiano ovvero in inglese;
- d) programmi di studio (su carta intestata dell'Università straniera o avvalorati con timbro della Università stessa), di tutte le discipline incluse nel curriculum, con relativa traduzione in italiano; i programmi di studio qualora redatti in inglese non necessitano della traduzione in italiano;
- e) curriculum vitae in formato Europass;
- f) copia della carta di identità o del passaporto;

Non è necessario alcun documento relativo al valore del titolo per:

- i titoli di scuola secondaria conseguiti in un Paese membro dell'Unione Europea,
  Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, San Marino, Regno Unito
- i titoli di Baccellierato Internazionale (IB Diploma)
- gli Advanced Placements (APs).

La documentazione deve essere esibita in originale all'International Welcome Office. L'Ufficio procede alla richiesta di valutazione alle autorità accademiche le quali si esprimono sulle richieste di riconoscimento e possono:



- dichiarare l'equivalenza totale del titolo accademico estero con quello corrispondente rilasciato al termine di un corso di studio erogata dall'Università degli studi di Teramo;
- effettuare il riconoscimento parziale di singoli esami, con la conseguente necessità per l'interessato di iscriversi al corrispondente corso di studi italiano.
- 5. Nel caso in cui l'immatricolazione ad un corso di laurea magistrale di durata biennale preveda un debito formativo con il recupero di crediti tramite l'iscrizione a Corsi singoli, gli studenti non europei richiedenti il visto sono esonerati dal pagamento della tassa prevista per i Corsi singoli.
- 6. Norme particolari regolano i riconoscimenti che si basano su accordi internazionali, in particolar modo per il riconoscimento di titoli austriaci (Legge n.322, 10/10/2000) il riconoscimento avverrà in via amministrativa senza giudizio da parte delle autorità accademiche.
- 7. L'Iter di valutazione, laddove vi sia un'equivalenza totale del titolo, si conclude con l'emanazione di un Decreto Rettorale che rende esecutiva la delibera del Consiglio di Dipartimento e del Senato Accademico.

### Articolo 10 - Iscrizione agli anni successivi al primo

- 1. Lo studente è tenuto a rinnovare l'iscrizione con continuità per gli anni accademici successivi a quello di immatricolazione fino al conseguimento del titolo di studio.
- 2. Il rinnovo iscrizione può essere effettuato entro il **25 novembre** di ogni anno. Decorso il termine il rinnovo è consentito, entro il **15 luglio**, previo pagamento delle sovrattasse previste dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.
- 3. Il rinnovo dell'iscrizione si perfeziona con il pagamento delle tasse e contributi previsti dal Regolamento di contribuzione studentesca.
- 4. Lo studente è iscritto in qualità di "fuori corso" oltre la durata normale del corso.
- 5. Lo studente che prevede di laurearsi entro l'ultima sessione dell'anno accademico sessione straordinaria (marzo) in cui è iscritto, non è tenuto a rinnovare l'iscrizione per l'anno accademico successivo. Qualora lo studente non consegua il titolo, entro la sessione straordinaria, è tenuto al rinnovo dell'iscrizione e al pagamento delle tasse e contributi previsti dal Regolamento contribuzione studentesca, senza sovrattasse, secondo il seguente calendario:
  - 31 marzo I rata
  - 22 aprile se previste le rate successive
- 6. Se lo studente non ha rinnovato l'iscrizione, per un solo anno accademico, è tenuto a pagare le tasse e contributi dovuti per l'anno di mancata iscrizione, nonché le sovrattasse, previste dal regolamento Contribuzione studentesca.
- 7. Lo studente che non è in regola con il pagamento di tutte le tasse e i contributi, compresi quelli di sovrattasse degli anni accademici precedenti, non può effettuare alcun atto di carriera negli anni accademici successivi, incorrendo nel cosiddetto "blocco amministrativo" compreso



il sostenimento dell'esame di laurea. Gli esami eventualmente sostenuti in pendenza del predetto blocco non sono verbalizzati.

### Articolo 11 - Riconoscimento attività formative anni successivi al primo

- 1. Gli studenti già iscritti che intendono chiedere il riconoscimento crediti, devono inviare all'indirizzo di posta elettronica della Segreteria Studenti <u>segreteriastudenti@unite.it</u> l'istanza utilizzando il modulo "richiesta riconoscimento crediti anni successivi", scaricabile dalla sezione Segreteria Studenti> "Modulistica".
- 2. Dopo l'acquisizione dell'istanza, la segreteria studenti caricherà la tassa di riconoscimento crediti secondo quanto previsto dal Regolamento della contribuzione studentesca.
- 3. Gli studenti iscritti a corsi di studio ad orientamento professionale possono effettuare richiesta di riconoscimento soltanto per crediti acquisiti in un corso della stessa tipologia.

### Articolo 12 - Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale

- 1. L'Università degli studi di Teramo consente allo studente due alternative modalità di iscrizione:
- a tempo pieno: in tal caso lo studente può sostenere il numero degli esami presenti nel piano di studi senza alcuna limitazione per il suo anno di corso.
- a tempo parziale: si intende la possibilità data a ciascuno studente di scegliere un percorso formativo con un numero di crediti stabiliti annualmente dai Dipartimenti, e all'incirca corrispondente alla metà di quelli stabiliti nei piani di studio. È possibile così conseguire il titolo di studio in un maggiore arco di anni accademici, fino al doppio di quelli previsti, senza cadere nella condizione di fuori corso. In questo caso l'importo totale delle tasse è ridotto proporzionalmente a quanto dovuto.
- 2. Possono fruire dell'istituto del part-time coloro che si immatricolano, o che si iscrivono ad anni successivi al primo, o che provengono da altri Atenei e che siano in corso. Nell'ammontare dei crediti vengono conteggiati anche quelli eventualmente convalidati.
- 4. Lo studente part-time non può superare i crediti massimi previsti per ciascuna annualità.
- 5. Il part-time ha la durata di almeno due anni e la relativa dichiarazione deve essere rinnovata alla scadenza del biennio. In mancanza di rinnovo, lo studente sarà automaticamente considerato a tempo pieno.
- 6. L'iscrizione a tempo parziale va dichiarata al momento dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi, e si effettua on line.
- 7. L'opzione formulata per la scelta del regime di part-time non può modificare la "durata normale del corso" per il riscatto degli anni ai fini pensionistici. Sui certificati verrà, quindi, indicata "durata normale del corso", valida ai fini giuridici, e verrà indicato che lo studente è iscritto con rapporto di studio a tempo parziale.



# Articolo 13 - Studenti con disabilità/ invalidità/ con disturbi specifici dell'apprendimento - DSA

1. Lo studenti in possesso di una certificazione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge n. Legge 5 febbraio 1992, n° 104 e s.m.i e gli studenti con un'invalidità certificata ai sensi della Legge 30 marzo 1971, n. 118 e s.m.i. con percentuale pari o superiore al 66%, durante la fase dell'immatricolazione/iscrizione on line, deve dichiarare il proprio status, e allegare tramite upload il certificato che attesta l'invalidità o la disabilità, in quanto non è possibile autocertificare tale condizione. Il certificato può essere sostituito da provvedimenti giudiziari divenuti esecutivi (vedi comunicazione INPS n° 13007 dell'11/05/2011).

Nel caso in cui la certificazione di disabilità o invalidità non sia suscettibile di revisione, deve essere presentata solo in sede di immatricolazione.

- 2. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo l'agevolazione economica di cui al presente articolo ha effetto dal momento della presentazione della domanda e non può essere retroattiva se non per l'anno accademico in corso, tenendo conto della data di presentazione della domanda per il riconoscimento della disabilità o dell'invalidità.
- 3. Gli studenti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di eventuali sovrattasse (nella misura ordinaria) per tardivi o mancati pagamenti.
- 4. Gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) seguono le norme di iscrizione previste per la generalità degli studenti, non fruiscono di specifiche agevolazioni sulle tasse, e devono dichiarare il proprio status all'atto della immatricolazione/iscrizione e presentare successivamente la documentazione di cui al comma 3.
- 5. Gli studenti iscritti, che hanno regolarmente presentato la documentazione attestante DSA, hanno diritto a una serie di agevolazioni, di carattere non economico, relative al proprio status, che comportano le seguenti facilitazioni:
  - a) un tempo maggiore concesso nelle eventuali prove d'ingresso al Corso di studi;
  - b) un tempo maggiore concesso nelle prove finali e intermedie, nonché la possibilità di suddividere l'esame in più prove parziali;
  - c) strumenti compensativi ad hoc, a seconda delle specifiche problematiche legate al tipo di DSA;
  - d) l'assegnazione di un Docente Referente di Dipartimento;
- 6. Lo studente all'atto di immatricolazione/rinnovo iscrizione on-line deve inserire tramite upload il certificato con la diagnosi di DSA rispondente ai criteri della Consensus Conference (2011), che riporti i codici nosografici e la dicitura esplicita del Dsa e contenga le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche individuali di ciascuno studente, con l'indicazione delle rispettive aree di forza e di debolezza. Sono validi i certificati rilasciati dalle strutture del SSN o dagli enti o professionisti accreditati dalle Regioni. Come previsto dalla legge n. 170 del 2010 e dal successivo Accordo Stato-Regioni del 24/7/2012, la diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minore età; non è obbligatorio che sia aggiornata se eseguita dopo il compimento del 18° anno.



### Articolo 14 - Iscrizione ai corsi singoli

- 1. L'accesso ai corsi singoli è consentito, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di accesso ai corsi universitari.
- 2. L'accesso ai corsi singoli è consentito altresì anche per gli studenti che devono recuperare le conoscenze necessarie finalizzate all'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale presso l'Università degli studi di Teramo.
- 3. I Corsi singoli ai quali si fa domanda di iscrizione devono essere coerenti con le indicazioni riportate nella delibera del Consiglio di Dipartimento per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale.
- 4. Il numero massimo dei crediti formativi acquisibili dallo studente iscritto al corso singolo non può essere superiore a quello attribuito all'insegnamento nell'ambito della programmazione annuale dell'offerta formativa.
- 5. L'iscrizione ai corsi singoli può essere effettuata dal **1º agosto al 31 maggio di ogni anno**. Decorsi tali termini l'iscrizione può essere effettuata previo pagamento delle sovrattasse come previsto dal Regolamento Contribuzione studentesca.
- 6. L'iscrizione a corsi singoli è subordinata alla presentazione di una specifica domanda, in marca da bollo, alla Segreteria Studenti utilizzando il modulo scaricabile dal sito web di Ateneo dalla sezione Segreteria Studenti>Modulistica denominato "iscrizione corsi singoli" e al pagamento delle tasse come previsto dal Regolamento contribuzione studentesca. La procedura verrà digitalizzata in corso d'anno, verrà pubblicizzato sul sito d'Ateneo.
- 7. È consentita l'iscrizione per un numero massimo di crediti pari a 45.
- 8. L'iscrizione a corsi singoli non è possibile se l'insegnamento è tra quelli di un Corso di studio a numero programmato, ad esclusione degli studenti che devono iscriversi ai Corsi di laurea magistrale dell'Università di Teramo e devono recuperare i crediti formativi.
- 9. Lo studente iscritto presso l'Università degli Studi di Teramo non può chiedere il riconoscimento di eventuali esami e dei relativi crediti formativi acquisiti al termine di corsi singoli frequentati presso altri Atenei per discipline già previste nel suo percorso formativo in questo Ateneo.
- 10. Gli studenti iscritti ai Corsi singoli possono acquisire i relativi crediti, con il superamento degli esami o delle prove di verifica, negli appelli relativi all'anno accademico di iscrizione. In nessun caso verranno restituite le tasse di iscrizione pagate. E' possibile iscriversi ai Corsi singoli non oltre 30 giorni prima dell'appello, pagando una sovrattassa come previsto dal Regolamento contribuzione studentesca.

### Articolo 15 - Valutazione preventiva di carriera pregressa

1. Lo studente già laureato o in possesso di altri titoli accademici e/o extra universitari, decaduto o rinunciatario, o che intende effettuare passaggi ad altro Corso di Laurea o vuole trasferirsi all'Università di Teramo può, in via preventiva, prima dell'immatricolazione, inoltrare richiesta di valutazione di carriera, soggetta al pronunciamento del Consiglio di



Dipartimento. In tal caso lo studente può far pervenire in Segreteria Studenti la domanda, in marca da bollo, di "Valutazione preventiva di carriera pregressa" scaricabile dal sito web dell'università nella sezione "Modulistica". Lo studente è tenuto obbligatoriamente alla registrazione sul sito di segreteria studenti on-line al fine del pagamento del contributo previsto dal Regolamento Contribuzione studentesca. Le domande potranno essere presentate dal 1º agosto al 5 novembre con una delle seguenti modalità:

- spedita all'indirizzo: Segreteria Studenti, Università degli Studi di Teramo, Via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo, con raccomandata A.R.;
- consegnata presso la Segreteria Studenti, Campus di Coste Sant'Agostino, Polo didattico "G. d'Annunzio", via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo, negli orari di apertura al pubblico.
- 2. Gli studenti che hanno presentato le domande entro il 5 novembre, si potranno immatricolare entro 30 giorni dalla data di notifica della Delibera del Consiglio di Dipartimento senza sovrattassa, che avverrà tramite posta elettronica dalla Segreteria Studenti.

# Articolo 16 - Piani di studio, esami di profitto ed esami extracurriculari ex. art. 6 del R.D. n. 1269/38

- 1. Una volta perfezionata l'immatricolazione o il rinnovo dell'iscrizione, lo studente è tenuto a compilare il piano di studio, all'inizio di ciascun anno accademico di iscrizione e comunque entro e non oltre la prima sessione degli esami di profitto, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento didattico del corso di studio. La mancata compilazione del piano di studio online comporta l'impossibilità di prenotarsi agli esami di profitto dell'anno di corso di iscrizione.
- 2. Il piano di studio può essere modificato ogni anno fino all'ultimo anno in corso entro il **30 aprile** https://www.unite.it/UniTE/Servizi/Segreteria\_Studenti/Piano\_di\_studi\_online.
- 3. Gli studenti devono obbligatoriamente iscriversi agli esami di profitto nei termini e con le modalità indicate nelle strutture didattiche.
- 4. Gli studenti, durante il percorso di studio, sono tenuti alla compilazione dei questionari obbligatori della valutazione delle attività didattiche, come previsti dalle autorità competenti (MUR Ministero dell'Università e della Ricerca, ANVUR Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca, ecc.).
- 5. In nessun caso, gli studenti possono sostenere di nuovo, neppure come "esame a scelta dello studente", un esame già sostenuto e superato oppure convalidato con delibera del CdF, anche in caso di variazione del programma.
- 6. Gli studenti iscritti a corsi di laurea della durata triennale non possono sostenere come "esame a scelta" insegnamenti previsti nei Regolamenti dei corsi di laurea magistrale e viceversa, ad eccezione degli insegnamenti previsti nei prime tre anni del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. La segreteria studenti procederà ad annullare gli esami sostenuti in violazione della presente disposizione.
- 7. Lo studente che desidera scegliere un'attività didattica offerta nell'Università di Teramo diversa da quelle previste dal Regolamento del corso di studi (esclusi Corsi di Studio a orientamento professionale), è tenuto a formulare apposita istanza di valutazione della



coerenza delle attività formative autonomamente scelte con il proprio percorso di studi al Consiglio di Dipartimento di appartenenza e, solo a seguito di valutazione positiva, l'attività potrà essere inserita nel percorso formativo individuale. La predetta istanza deve essere presentata entro il **30 novembre** per attività didattiche del primo semestre, ed entro il **30 aprile** per attività didattiche erogate al secondo semestre.

- 8. Lo studente che abbia già sostenuto tutti gli esami fondamentali previsti per il proprio anno di corso e per gli anni precedenti, può chiedere l'anticipo di due esami dell'anno successivo, previa autorizzazione delle strutture didattiche competenti, che dovranno rilasciare apposito documento e darne contestuale comunicazione alla Segreteria studenti che provvederà ad abilitare la prenotazione degli esami sul gestionale di Ateneo. Le richieste possono essere formulate entro 30 giorni dalla data dell'appello, via mail alla Segreteria studenti al fine della valutazione della struttura competente.
- 9. Gli studenti iscritti ai corsi di studio possono chiedere di superare esami di profitto extracurriculari per un numero massimo di due, in particolare gli studenti iscritti a corsi di laurea possono sostenere esami ex art. 6 del R.D. n. 1269/38 previsti per Corsi di laurea magistrale a ciclo unico, che non siano previsti in anni successivi a quelli al quale lo studente è iscritto. In nessun caso può essere ammessa la frequenza ed il sostenimento degli esami di profitto degli insegnamenti dei Corsi di laurea magistrale di durata biennale da parte di studenti iscritti a Corsi di laurea di durata triennale. La frequenza ed il sostenimento degli esami di profitto degli insegnamenti dei Corsi di laurea di durata triennale da parte di studenti iscritti a Corsi di laurea magistrale non è permessa a meno che lo studente non sia preventivamente autorizzato dalle competenti strutture didattiche. Il sostenimento di esami ex art. 6 del R.D. n. 1269/38 deve avvenire anche nel rispetto delle regole previste dai singoli Corsi di studio, pertanto gli studenti prima di presentare la domanda devono verificare i regolamenti didattici del proprio corso e del corso presso il quale sono impartiti gli insegnamenti di cui vuole sostenere gli esami.
- 10. Al fine di sostenere esami extracurriculari, gli studenti iscritti al 1° anno devono aver acquisito almeno 6 crediti nel corso di appartenenza; gli studenti iscritti al 2° anno devono aver acquisito almeno 36 crediti nel corso di appartenenza;- gli studenti iscritti al 3° anno devono aver acquisito almeno 72 crediti nel corso di appartenenza; gli studenti iscritti al 4° anno devono aver acquisito almeno 108 crediti nel corso di appartenenza; gli studenti iscritti al 5° anno devono aver acquisito almeno 144 crediti nel corso di appartenenza. I crediti devono essere acquisiti al momento della presentazione della domanda.
- 11. La domanda, con marca da bollo, può essere presentata dal **1º agosto al 31 maggio**, presso lo sportello della Segreteria studenti negli orari di apertura al pubblico oppure spedita con raccomandata A.R. all'indirizzo: Università degli Studi di Teramo Segreteria Studenti Via Renato Balzarini 1 64100 Teramo.
- 12. Per gli studenti interessati c'è la possibilità di inserire oltre agli esami previsti dal piano di studio esami sovrannumerari. Il voto maturato all'esame sovrannumerario non farà media in seduta di laurea, i crediti maturati potranno essere utilizzati per l'eventuale ammissione alla laurea magistrale, qualora decidiate di proseguire gli studi universitari. Come esame sovrannumerario è possibile inserire anche un insegnamento di un altro corso di studio ove



previsto dal regolamento, l'importante è che l'insegnamento sia offerto ossia presente nel calendario delle lezioni. Qualora non si desideri sostenerlo tale scelta non produce effetti ai fini del conseguimento del titolo. La selezione di tale insegnamento dovrà essere effettuata durante la compilazione del Piano di studio on-line (articolo 16 comma 1).

### Articolo 17 - Prova finale per il conseguimento del titolo di studio - laureandi

- 1. Per "laureando" si intende solo lo studente al quale manchino non più di 4 attività didattiche (esami obbligatori e opzionali con votazione in trentesimi) per completare il proprio corso di studio, esclusa la prova finale, tirocinio, altre attività e abbia presentato domanda di laurea.
- 2. La domanda di laurea si presenta con le modalità ed entro le scadenze definite nell'apposito scadenzario reperibile sul sito web di Ateneo; la domanda e l'ulteriore documentazione è reperibile nella sezione Segreteria studenti > "Modulistica".

In caso di mancato conseguimento del titolo nella sessione per la quale si è presentata domanda di laurea, essa dovrà essere rinnovata ricompilando ex novo la domanda, attenendosi alle indicazioni contenute nell'apposito scadenzario.

- 3. Prima di ammettere lo studente al sostenimento della prova finale la Segreteria studenti svolgerà il controllo della regolarità dei pagamenti delle tasse e sovrattasse e dell'intero percorso formativo per verificare che esso sia conforme all'ordinamento, al Regolamento del proprio Corso di studio e/o al proprio percorso formativo se esistente ed autorizzato dagli organi didattici, anche in relazione al numero di crediti previsti ed alle eventuali propedeuticità. Lo studente che non risulti in regola non può essere ammesso alla prova finale.
- 4. Il calcolo del voto di partenza per la determinazione del voto dell'esame finale di laurea viene elaborato con la media aritmetica dei voti calcolata sottraendo il voto più alto e il voto più basso. Nel caso di parità di voto viene escluso dal calcolo quello con il numero di crediti formativi universitari (CFU) inferiore.
- 5. La pergamena di laurea sarà consegnata al termine della proclamazione.
- 6. Il duplicato della pergamena a seguito di smarrimento può essere richiesto tramite apposita domanda scaricabile dal sito web di Ateneo- Modulistica all'indirizzo di posta elettronica della Segreteria Studenti segreteriastudenti@unite.it, pagando il contributo previsto dal Regolamento contribuzione studentesca.

# Articolo 18 - Passaggio ad altro corso di studio (esclusi i Corsi di studio a numero programmato). Cambio di ordinamento/curriculum-cambio di sede (Avezzano/Teramo)

- 1. Il passaggio di corso di studio è subordinato all'invio della domanda presso la Segreteria studenti via email all'indirizzo di posta elettronica <u>segreteriastudenti@unite.it</u>, per gli iscritti anni successivo al primo entro il **20 dicembre di ogni anno,** mentre per gli **immatricolati entro il 31 gennaio** di ogni anno.
- 2. La struttura didattica che gestisce il corso presso il quale lo studente intende trasferirsi delibera in merito al riconoscimento dei crediti formativi eventualmente conseguiti in attività



didattiche ed extra-curriculari pregresse e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Regolamento didattico di Ateneo.

- 3. Non è consentito il passaggio ad un corso di studio con ordinamento previgente a quello di iscrizione.
- 4. Allo studente è consentito il passaggio di un corso di studio nel caso in cui abbia perfezionato l'iscrizione per l'anno accademico in corso.
- 5. Lo studente che intende passare ad un corso di studio ad accesso programmato deve superare la relativa selezione. Verificato il superamento della selezione lo studente è tenuto a perfezionare l'iscrizione al nuovo corso, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal bando di concorso.
- 6. Dopo il caricamento della domanda da parte della segreteria studenti è necessario pagare il contributo dovuto, previsto dal Regolamento contribuzione studentesca.
- 7. Dalla data di presentazione della domanda di passaggio non è consentito sostenere esami di profitto nel Corso di provenienza. A seguito del passaggio lo studente può sostenere esami presso il nuovo Corso a partire dalla prima sessione utile dell'anno accademico di passaggio.
- 8. Non è possibile presentare nello stesso anno accademico domanda di tempo parziale e domanda di passaggio di corso/ordinamento.

### Articolo 19 - Trasferimento ad altra Università

- 1. Lo studente iscritto ad un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico può chiedere il trasferimento presso un altro ateneo, entro il **25 novembre** di ogni anno senza rinnovare l'iscrizione, decorso tale termine e comunque entro il **20 dicembre**, il trasferimento ad altro ateneo comporta il rinnovo iscrizione.
- 2. La domanda di trasferimento può essere presentata dallo studente in regola con il pagamento delle tasse dovuti per tutti gli anni di iscrizione.
- 3. Lo studente che intende trasferirsi ad altra Università deve inviare all'indirizzo di posta elettronica segreteriastudenti@unite.it, entro i termini di cui al precedente punto 1:
- a) domanda (in bollo assolto in modo virtuale) scaricabile dal sito web dell'università nella sezione "Modulistica"
- b) scansione di un documento di identità personale in corso di validità;
- c) scansione del libretto on-line o libretto di iscrizione cartaceo in formato originale;
- d) nulla osta dell'Università di destinazione (per i corsi a numero programmato nei quali intende trasferirsi);

A seguito della ricezione della domanda, la segreteria studenti provvederà a caricare la tassa di congedo prevista dal Regolamento contribuzione studenti.

### Articolo 20 - Trasferimento da altro ateneo



- 1. Lo studente iscritto ad altro Ateneo può ottenere il trasferimento ad un Corso di studio dell'Università di Teramo entro il **20 dicembre** di ogni anno.
- 2. Per ottenere il trasferimento, lo studente deve presentare domanda all'Università di provenienza secondo le procedure previste dall'Ateneo di appartenenza e inviare all'Università di Teramo, dal 1º agosto al 20 dicembre, la domanda di proseguimento studi (modulo pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Modulistica"

A seguito dell'invio della domanda, la Segreteria Studenti provvederà a caricare la tassa di trasferimento in ingresso e le tasse di iscrizione previste dal Regolamento contribuzione studenti.

- 3. La Segreteria studenti competente assicura l'invio della domanda di trasferimento alla struttura didattica, al fine di consentire la deliberazione in merito alla convalida della carriera precedentemente svolta dallo studente e la corretta individuazione dell'anno di iscrizione.
- 4. Il mancato perfezionamento dell'immatricolazione entro il 30 aprile successivo determina il rinvio del foglio di congedo alla sede universitaria di provenienza.
- 5. A seguito del trasferimento lo studente può sostenere esami a partire dalla prima sessione utile dell'anno accademico di trasferimento.
- 6. Il trasferimento a corsi di studio a numero programmato è disciplinato dai relativi bandi e dai regolamenti dei corsi di studio.

### Articolo 21 - Modalità di ammissione ed iscrizione agli anni successivi al primo del Corso di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato senza previo superamento della prova di ammissione

- 1. Ai sensi della normativa nazionale disciplinante l'accesso ai corsi di studio a numero programmato nazionale e locale, l'ammissione e l'iscrizione ad anni successivi al primo senza necessità di sostenimento e superamento della prova di ammissione, sono subordinate a due condizioni:
- possesso di una pregressa carriera universitaria il cui riconoscimento, da parte del competente Organo di Ateneo, consenta la convalida di un numero di CFU sufficienti per l'ammissione ad un anno di corso successivo al primo;
- disponibilità di posti liberi presso la coorte a cui lo studente può essere ammesso in base all'anno di corso accessibile, quale risultante dalla valutazione della carriera pregressa.
- 2. L'accesso ad anni successivi del CdLM a c.u. in Medicina Veterinaria è altresì disciplinato da apposito Regolamento di Ateneo, consultabile alla pagina web del sito di Ateneo dedicata a Statuto e Regolamenti Sezione Regolamenti Studenti-
- 3. Qualsiasi istanza di trasferimento in ingresso, di passaggio interno da altro corso di studio o di immatricolazione con abbreviazione di carriera presentata al di fuori delle procedure selettive di cui al comma 2 del presente articolo non potrà essere accolta.

### Articolo 22 - Interruzione temporanea degli studi



- 1. Allo studente è consentita l'interruzione degli studi, che si perfeziona attraverso il mancato rinnovo per almeno due anni accademici consecutivi. In caso di infermità gravi e prolungate debitamente certificate, oppure in caso di svolgimento del servizio militare di leva o civile può aversi interruzione degli studi anche per un solo anno accademico.
- 2. L'interruzione degli studi non è consentita se lo studente ha rinnovato l'iscrizione.
- 3. La domanda in marca da bollo va presentata dal **1º agosto al 25 novembre** allegando idonea documentazione comprovante il diritto all'interruzione.

### La domanda può essere:

- a) spedita all'indirizzo: Segreteria Studenti, Università degli Studi di Teramo, Via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo, con raccomandata A.R.;
- b) consegnata presso la Segreteria Studenti, Campus di Coste Sant'Agostino, Polo didattico "G. d'Annunzio", via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo, negli orari di apertura al pubblico.
- 4. Non sono consentite più di due interruzioni di carriera nell'ambito di ciascun ciclo di Corso di Studio. La richiesta di interruzione della carriera viene presentata in luogo dell'iscrizione e non è revocabile nel corso dell'anno accademico.
- 5. Lo studente che intende usufruire dell'interruzione di carriera non può sostenere esami negli anni accademici relativi alla richiesta, pena l'annullamento degli stessi, né può fare alcun atto di carriera universitaria. Gli anni di interruzione non sono conteggiati né ai fini del termine di conseguimento del titolo di studio né ai fini della determinazione degli anni fuori corso.
- 6. La ripresa degli studi è subordinata alla presentazione di specifica domanda di ricognizione della carriera, in marca da bollo, alla Segreteria studenti e al pagamento delle tasse e dei contributi previsti dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca, nonché del diritto fisso stabilito per ciascun anno di mancata iscrizione, fatti salvi i casi di esonero parziali previsti dal Regolamento Contribuzione studentesca.
- 7. La ricognizione della carriera interrotta è consentita solo nel caso l'iscrizione venga effettuata a un corso di studio attivo o a un corso di studio il cui ultimo anno di corso non sia disattivato da più di tre anni accademici, con la sola eccezione dello studente che abbia superato tutti gli esami previsti dal piano di studi e debba sostenere soltanto la prova finale.
- 8. La domanda di ricognizione, ove previsto dal Regolamento del corso di studio, è valutata dal Consiglio di Dipartimento, tenendo conto anche della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti formativi acquisiti prima dell'interruzione.

### Articolo 23 - Sospensione della carriera

1. Lo studente presentando apposita domanda, può chiedere la sospensione temporanea della carriera per un anno accademico, eventualmente prorogabile.

La sospensione può essere chiesta per:

• frequenza di Master universitari, di corsi abilitanti alla professione, di scuole di specializzazione, di Dottorati di Ricerca, di corsi in accademia militare;



- eccezionale e documentati motivi di salute
- nascita o adozione figlio/a, per l'anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita del bambino
- impegni legati alla carriera militare
- frequenza di un corso di specializzazione per il sostegno, corsi previsti dal DM 249/2010;
- 2. La sospensione può essere richiesta dallo studente, che sia in regola con il pagamento delle tasse, per una durata massima pari alla durata legale del corso di studio.

La domanda di sospensione degli studi può essere presentata alla Segreteria Studenti (www.unite.it - "Segreteria Studenti" - "Modulistica"). La domanda di sospensione, in marca bollo, va presentata dal **1º agosto al 25 novembre.** 

- 3. Nel periodo di sospensione gli studenti devono pagare il contributo per ogni anno sospeso, come previsto dal Regolamento della Contribuzione studentesca e non possono svolgere nessun atto di carriera (es: sostenere esami, modificare o presentare un piano di studi, richiedere riconoscimenti di attività formative, svolgere studi all'estero con il programma Erasmus, laurearsi).
- 4. La richiesta di sospensione non è revocabile nel corso dell'anno accademico. Il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini delle valutazioni del merito dello studente, compiute per l'erogazione dei servizi e interventi relativi al diritto allo studio universitario.
- 5. Per riprendere gli studi è necessario inviare alla Segreteria Studenti la domanda di "Ripresa degli studi" scaricabile dal sito web di Ateneo.

### Articolo 24 - Rinuncia agli studi

- 1. Lo studente che intende abbandonare definitivamente il corso di studi, può presentare domanda di rinuncia agli studi in qualsiasi momento dell'anno accademico. La volontà di rinuncia agli studi si manifesta con una dichiarazione scritta.
- 2. Lo studente potrà inviare la domanda, in marca da bollo, scaricabile dal sito web dell'università nella sezione "Modulistica". All'atto della presentazione la segreteria studenti caricherà la tassa di rinuncia come previsto dal Regolamento della contribuzione studentesca.

### La domanda può essere:

- 1. spedita all'indirizzo: Segreteria Studenti, Università degli Studi di Teramo, Via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo, con raccomandata A.R.
- 2. consegnata presso la Segreteria Studenti, Campus di Coste Sant'Agostino, Polo didattico "G. D'Annunzio", via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo negli orari di apertura al pubblico.

La procedura verrà digitalizzata in corso d'anno, verrà pubblicizzato sul sito d'Ateneo.

3. Lo studente rinunciatario non ha diritto al rimborso delle tasse già pagate. Lo studente rinunciatario non in regola con le tasse nell'ultimo anno accademico di iscrizione è tenuto al pagamento di un diritto fisso.



- 4. Le richieste di riconoscimento a seguito di rinuncia devono essere effettuate contestualmente alla procedura di immatricolazione al nuovo corso e non potranno essere presentate negli anni successivi.
- 5. La rinuncia agli studi effettuata da cittadini extraUE forniti di permesso di soggiorno per motivi di studio, comporta la perdita del possesso del permesso di soggiorno e quindi l'impossibilità ad iscriversi presso altre Università italiane per lo stesso anno accademico. Per l'iscrizione agli anni successivi bisogna rivolgersi alla Rappresentanza diplomatica italiana competente nel proprio paese nei mesi aprile-giugno e seguire le procedure previste.

### Articolo 25 - Tipologie di "status" dello studente

- 1. L'Università degli Studi di Teramo ha previsto la figura di "studente atleta", al fine di consentire all'atleta che ne fa richiesta la possibilità di conciliare lo studio del percorso formativo universitario con la carriera agonistica sportiva. Si rinvia a quanto previsto dal Programma Universitario per Studenti-Atleti doppia carriera approvato dall'Ateneo.
- 2. L'Università degli Studi di Teramo prevede la possibilità di attivare la "carriera alias" che rappresenta un patto interno all'Ateneo volto a creare un'identità alternativa all'interno del sistema di gestione amministrativa, che sostituisce i dati anagrafici dello studente o della studentessa in transizione con il nome "di elezione" scelto. Si rinvia a quanto previsto dal Regolamento per l'attivazione e la gestione di carriera alias degli studenti approvato dall'Ateneo.
- 3. L'Università degli Studi di Teramo prevede la possibilità di attivare lo status "lavoratore" per usufruire di una didattica dedicata e il relativo rimborso delle tasse. Ai fini del riconoscimento dello status di "lavoratore" lo studente dovrà dichiarare la sua condizione all'atto dell'immatricolazione o del rinnovo dell'iscrizione agli anni successivi.

### Articolo 26 - Decadenza corsi pre-riforma

(si applica esclusivamente agli studenti iscritti ai corsi "vecchio ordinamento", ante D.M. 509/99)

- 1. Gli studenti fuori corso iscritti a Corsi di studio di vecchio ordinamento decadono dalla qualità di studente se non sostengono esami, per otto anni accademici consecutivi, a norma dell'art. 149 del R.D. n. 1592 del 31.8.33 (indipendentemente dal pagamento delle tasse). Il termine di decadenza può essere interrotto anche con il sostenimento di un esame di profitto, con esito negativo, regolarmente verbalizzato.
- 2. La decadenza opera d'ufficio e l'Università non è tenuta ad effettuare comunicazioni agli studenti in merito al loro status di decaduti o in procinto di decadere. Non si incorre nella decadenza se sono stati superati tutti gli esami di profitto e si è in debito unicamente dell'esame di laurea cui si può accedere qualunque sia il tempo intercorso dall'ultimo esame (previo rinnovo dell'iscrizione).
- 3. Lo studente decaduto può richiedere presso la segreteria amministrativa studenti la restituzione del proprio diploma di maturità, se consegnato all'atto dell'immatricolazione.

### Articolo 27- Calendario didattico



- 1. Le informazioni didattiche di pertinenza dei singoli Dipartimenti sono contenute nei Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio e vengono pubblicizzate attraverso le pagine del sito dedicate ai singoli Dipartimenti.
- 2. Le lezioni di ogni anno accademico iniziano, di norma, il 1° ottobre e terminano il 30 giugno dell'anno successivo.

Gli esami di profitto possono svolgersi fino al 31 dicembre di ogni anno. Nei mesi di gennaio e febbraio, i Dipartimenti prevedono appelli d'esame riferiti all'a.a. precedente, riservati esclusivamente ai laureandi delle sedute di laurea straordinaria di marzo.

### Articolo 28 - Certificati

- 1. Lo studente in regola con il pagamento delle tasse e con gli adempimenti amministrativi ha diritto ad ottenere dalla Segreteria studenti competente certificazioni aggiornate del suo status, degli studi compiuti e di tutti gli atti relativi alla carriera svolta, nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.
- 2. Lo studente, al fine del rilascio del certificato, deve seguire le istruzioni riportate sul sito web di Ateneo.
- 3. L'Università degli Studi di Teramo rilascia, come supplemento al diploma del titolo di studio conseguito a partire dall'a.a. 2004/2005, un documento redatto in lingua italiana ed inglese, nel quale sono riportate le principali informazioni relative al curriculum dello studente, denominato "Diploma Supplement". Lo studente al fine del rilascio deve seguire le istruzioni riportate sul sito web di Ateneo

### Articolo 29 - Utilizzo della e-mail istituzionale

- 1. Al momento dell'immatricolazione lo studente riceve un numero di matricola e una casella di posta elettronica; quest'ultima costituisce lo strumento di comunicazione ufficiale tra lo studente e l'Università degli Studi di Teramo. Lo studente ha il dovere di controllare la propria casella di posta elettronica, in quanto gli uffici amministrativi e le strutture didattiche dell'Ateneo utilizzano tale strumento per inoltrare agli studenti avvisi o comunicazioni riguardanti la carriera didattica e amministrativa.
- 2. L'Ateneo mette a disposizione degli studenti iscritti servizi on line per lo svolgimento di procedure amministrative e didattiche allo scopo di facilitare il rapporto con le strutture universitarie. Per l'utilizzo di tali servizi è necessario accedere al sito di Ateneo home>servizi>servizi on-line.

### Articolo 30 - Trattamento dei dati

1. Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si comunica che i dati personali forniti dagli studenti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento, dei diritti e degli obblighi conseguenti e per le finalità connesse alla fornitura degli specifici servizi.



- 2. Il Titolare del trattamento è l'Università degli studi di Teramo, Via Balzarini 1, 64100 TERAMO.
- 3. Sulla base delle particolari finalità connesse alla tipologia di trattamento, preliminarmente alla raccolta dati, sarà fornita una specifica informativa che riporterà le indicazioni necessarie all'interessato per valutare l'appropriatezza delle informazioni richieste per l'esercizio dei propri diritti.
- 4. Per il trattamento dei dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e, in ogni caso, quando necessario, l'Università raccoglierà il consenso degli interessati nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento.
- 5. L'Università degli Studi di Teramo ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, contattabile all'indirizzo mail <a href="mailto:rpd@unite.it">rpd@unite.it</a>, oppure mediante raccomandata A/R all'indirizzo Università degli Studi di Teramo- Ufficio GDPR- Via Balzarini, 1 64100 TERAMO.

### Articolo 31 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e le sue modifiche entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Ateneo e produce i propri effetti a decorrere dall'anno accademico immediatamente successivo.

### Articolo 32 - Norma finale

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato all'interno del presente Regolamento, si rinvia ai regolamenti di Ateneo, allo Statuto e alla normativa vigente in materia.